*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 290 del 14 dicembre 2011 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 14 dicembre 2011** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

**AVVISO AL PUBBLICO**

**Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma**

**N. 260**

MINISTERO DELLA SALUTE

# Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie

# SOMMARIO

## MINISTERO DELLA SALUTE

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Gonzalez Juana Alicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza, in data 24 maggio 2007, con la quale la Sig.ra Fernandez Gonzalez Juana Alicia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 luglio 1960, cittadina spagnola, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Titulo de Médica", rilasciato in data 9 marzo 1987 dalla "Universidad de Buenos Aires – Facultad de Medicina", con sede a Buenos Aires (Argentina), omologato, in data 14 marzo 2007, dal "Ministerio de educaciòn y ciencia", al titolo spagnolo denominato "Licenciado en medicina y cirugìa", ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTO,** in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

**TENUTO CONTO** che nella riunione del 16 giugno 2009 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 3 ottobre 2011 e in data 11 ottobre 2011, a seguito della quale la Sig.ra Fernandez Gonzalez Juana Alicia è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Titulo de Médico", in possesso dell'interessata;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**DECRETA**

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Titulo de Médica", rilasciato in data 9 marzo 1987 dalla "Universidad de Buenos Aires – Facultad de Medicina", con sede a Buenos Aires (Argentina), alla Sig.ra Fernandez Gonzalez Juana Alicia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 luglio 1960, cittadina spagnola, omologato, in data 14 marzo 2007, dal "Ministerio de educaciòn y ciencia", al titolo spagnolo denominato "Licenciado en medicina y cirugìa", è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Fernandez Gonzalez Juana Alicia è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15828**

DECRETO 11 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ugenti Viviana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza, in data 19 giugno 2010, con la quale la Sig.ra Ugenti Viviana, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 12 aprile 1975, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Titulo de Médico", conseguito in data 7 luglio 1999 presso la "Faculdade de Medicina de Teresòpolis", con sede a Teresòpolis (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTO,** in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

**VISTO** il proprio decreto in data 23 febbraio 2011, con il quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 4 ottobre 2011 e in data 11 ottobre 2011, a seguito della quale la Sig.ra Ugenti Viviana è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Titulo de Médico", in possesso dell'interessata;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**DECRETA**

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Titulo de Médico", conseguito in data 7 luglio 1999 presso la "Faculdade de Medicina de Teresòpolis", con sede a Teresòpolis (Brasile), dalla Sig.ra Ugenti Viviana, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 12 aprile 1975, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Ugenti Viviana è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15829**

DECRETO 11 novembre 2011.

**Riconoscimento, al dott. Ostuni Angelo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza, in data 22 ottobre 2010, con la quale il Dr. Ostuni Angelo, nato a Martina Franca (Taranto) il 1° marzo 1976, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Resident in Oral and Maxillofacial Surgery", conseguito in data 30 settembre 2008 presso la "Columbia University Medical Center – New York Presbyterian Hospital", con sede a New York (New York, U.S.A.), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTO,** in particolare, il comma 7 dell'articolo 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai sensi del quale il decreto legislativo medesimo non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessato;

**TENUTO CONTO** che nella riunione del 19 settembre 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento senza misura compensativa del titolo denominato "Resident in Oral and Maxillofacial Surgery" in possesso dell'interessato;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Resident in Oral and Maxillofacial Surgery" in possesso dell'interessato;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**DECRETA**

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Resident in Oral and Maxillofacial Surgery", conseguito in data 30 settembre 2008, presso la "Columbia University Medical Center – New York Presbyterian Hospital", con sede a New York (New York, U.S.A.), dal Dr. Ostuni Angelo, nato a Martina Franca (Taranto) il 1° marzo 1976, cittadino italiano, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale.

2. Il Dr. Ostuni Angelo, già iscritto all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bari, è autorizzato ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia maxillo-facciale, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15830**

DECRETO 11 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Alie Desre Ethel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza, in data 30 novembre 2009, con la quale la Sig.ra Alie Desre Ethel, nata ad Oudtshoorn (Sud Africa) il 13 maggio 1975, cittadina sudafricana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery", conseguito in data 3 dicembre 1999 presso la "University of Stellenbosch", con sede a Tygerberg (Sud Africa), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTO,** in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

**TENUTO CONTO** che nella riunione del 14 gennaio 2010 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 3 ottobre 2011 e in data 11 ottobre 2011, a seguito della quale la Sig.ra Alie Desre Ethel è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery", in possesso dell'interessata;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**DECRETA**

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery", conseguito in data 3 dicembre 1999 presso la "University of Stellenbosch", con sede a Tygerberg (Sud Africa), dalla Sig.ra Alie Desre Ethel, nata ad Oudtshoorn (Sud Africa) il 13 maggio 1975, cittadina sudafricana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Alie Desre Ethel è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15831**

DECRETO 11 novembre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Massari Roberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***MASSARI ROBERTO*****,** cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di **"Bachelor of Science with Second Class (Lower Division) Honours"** conseguito in Gran Bretagna presso la "University of East London" di Londra (Gran Bretagna), in data 30 luglio 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

**ACQUISITO,** nella seduta del giorno 29 settembre 2011, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Gran Bretagna con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

**ACCERTATA,** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

**RITENUTO** che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

***DECRETA***

***Art. 1***

Il titolo **"Bachelor of Science with Second Class (Lower Division) Honours"** conseguito in Gran Bretagna presso la "University of East London" di Londra (Gran Bretagna), in data 30 luglio 2010, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di **"Bachelor of Science with Second Class (Lower Division) Honours"** a partire dal giorno 10 agosto 2010, dal Sig. ***MASSARI ROBERTO*** nato a Roma (Italia) il giorno 10 maggio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (*D.M. 741/94*).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15832**

DECRETO 17 novembre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Sofian Alnuman Al Gurary, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza, in data 23 settembre 2009, con la quale il Sig. Sofian Alnuman Al Gurary, nato a Tripoli (Libia) il 24 febbraio 1972, cittadino libico, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Laurea in Medicina e Chirurgia", conseguito nell'anno accademico 1995/1996 presso l'Università "Al-Fatah", con sede a Tripoli (Libia), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTO,** in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

**TENUTO CONTO** che nella riunione del 14 gennaio 2010 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 4 ottobre 2011 e in data 11 ottobre 2011, a seguito della quale il Sig. Sofian Alnuman Al Gurary è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Laurea in Medicina e Chirurgia", in possesso dell'interessato;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**DECRETA**

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Laurea in Medicina e Chirurgia", conseguito nell'anno accademico 1995/1996 presso l'Università "Al-Fatah", con sede a Tripoli (Libia), dal Sig. Sofian Alnuman Al Gurary, nato a Tripoli (Libia) il 24 febbraio 1972, cittadino libico, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. Il Dr. Sofian Alnuman Al Gurary è autorizzato ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

11A15833

DECRETO 17 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Stelian Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza, in data 12 dicembre 2007, con la quale la Sig.ra Stelian Gabriela, nata a Giurgiulesti (Moldova) il 1° marzo 1976, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "DIPLOMA – PROFILUL MEDICINA GENERALA", Serie AS N. 0005048, conseguito, in data 29 giugno 1999, presso l'Università di Stato di Medicina e Farmacia "Nicolae Testemitanu", con sede a Chisinau (Moldova) - omologato, in data 24 gennaio 2002, dal Ministero rumeno dell'istruzione nazionale, al Diploma rumeno di laurea in medicina e chirurgia - ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTO,** in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

**TENUTO CONTO** che nella riunione del 26 ottobre 2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 4 ottobre 2011 e in data 11 ottobre 2011, a seguito della quale la Sig.ra Stelian Gabriela è risultata idonea;

**RILEVATO** che il titolo in questione è stato rilasciato, dalla citata Università di Stato di Medicina e Farmacia "Nicolae Testemitanu", alla Sig.ra Candjea Gabriela;

**RILEVATO,** inoltre, che l'istanza di riconoscimento del titolo in questione è stata avanzata dalla Sig.ra Stelian Gabriela e che dette generalità sono riportate anche nella Carta d'identità n. AM 7614034, rilasciata dal Comune di Novara;

**VISTI** i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

**PRESO ATTO** che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che il cognome "Stelian" è stato acquisito dalla Sig.ra Cangea Gabriela, nata a Giurgiulesti (Moldova) il 1° marzo 1976, a seguito di matrimonio con il Sig. Stelian Edmond-Jean, nato a Bucarest (Romania) il 19 agosto 1966;

**PRESO ATTO** che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince, altresì, che i cognomi "Cangea", "Candgea" e "Candjea" sono varianti fonetiche sinonimi, cioè cognomi identici appartenenti ai membri della stessa famiglia;

**PRESO ATTO,** pertanto, che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la Sig.ra Candjea Gabriela, titolare del "DIPLOMA – PROFILUL MEDICINA GENERALA", Serie AS N. 0005048, conseguito, in data 29 giugno 1999, presso l'Università di Stato di Medicina e Farmacia "Nicolae Testemitanu", con sede a Chisinau (Moldova), è la stessa persona di Cangea Gabriela, che ha contratto matrimonio con il Sig. Stelian Edmond-Jean, a seguito del quale ha acquisito il cognome "Stelian";

**PRESO PERTANTO ATTO,** infine, che la Sig.ra Cangea Gabriela è la stessa persona di Stelian Gabriela;

**TENUTO CONTO** che le esatte generalità dell'interessata, come risulta dalla citata Carta d'identità, sono: Stelian Gabriela;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "DIPLOMA – PROFILUL MEDICINA GENERALA", Serie AS N. 0005048, in possesso dell'interessata;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**DECRETA**

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "DIPLOMA – PROFILUL MEDICINA GENERALA", Serie AS N. 0005048, conseguito, in data 29 giugno 1999, presso l'Università di Stato di Medicina e Farmacia "Nicolae Testemitanu", con sede a Chisinau (Moldova), dalla Sig.ra Candjea Gabriela, nata a Giurgiulesti (Moldova) il 1° marzo 1976, cittadina rumena - omologato, in data 24 gennaio 2002, dal Ministero rumeno dell'istruzione nazionale, al Diploma rumeno di laurea in medicina e chirurgia - è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Stelian Gabriela è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15834**

DECRETO 17 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Jasmine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

**VISTA** la domanda con la quale la Sigra **JASMINE** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

**RITENUTO,** pertanto, di accogliere la domanda;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

**Art. 1**

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2009 presso la “Bapuji School of Nursing,” di Davangere (India) dalla Sigra **JASMINE** nata a Irrity-Kerala (India) il giorno 1.05.1988**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

**Art. 2**

1. La Sigra **JASMINE** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15835**

DECRETO 18 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Gutierrez Salazar Miriam Edith, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

**VISTA** la domanda con la quale la signora **GUTIERREZ SALAZAR Mirian Edith,** cittadina peruviana**,** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Obstetricia** conseguito in **Perù,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**;

**VISTA** l'istruttoria compiuta dall'Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione-con sede in Milano.;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

**RITENUTO,** pertanto, di accogliere la domanda;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**D E C R E T A**

**Art. 1**

Il titolo di "**Licenciada en Obstetricia**" conseguito nell'anno 2000 presso l'"Universidad DE San Martin de Porres" di Lima (Perù), dalla signora **GUTIERREZ SALAZAR Mirian Edith,** nata a **Lima (Perù)** il giorno **23 settembre 1975,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**.

**Art. 2**

1. La signora **GUTIERREZ SALAZAR Mirian Edith** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Ostetrica**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15836**

DECRETO 18 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Quispe Sobrado Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

**VISTA** la domanda con la quale la signora **QUISPE SOBRADO Ana Maria,** cittadina peruviana**,** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **Licenciada en Obstetricia** conseguito in **Perù,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

**RITENUTO,** pertanto, di accogliere la domanda;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**D E C R E T A**

**Art. 1**

Il titolo di “**Licenciada en Obstetricia**” conseguito nell’anno 2003 presso l’”Universidad Andina del Cusco” di Cusco (Perù) dalla signora **QUISPE SOBRADO Ana Maria,** nata a **Lima (Perù)** il giorno **22 marzo 1971,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Ostetrica**.

**Art. 2**

1. La signora **QUISPE SOBRADO Ana Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Ostetrica**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15837**

DECRETO 18 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Rychlicka Dorota, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **RYCHLICKA Dorota,** nata a Sanok (Polonia) il 23 marzo 1966, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di **"polozna"** conseguito nella Repubblica di Polonia al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di **ostetrica**;

**VISTO** il titolo di **"polozna"** conseguito presso la Scuola Statale Paramedica Professionale di Rzeszów (Polonia), rilasciato in data 21 gennaio 1988;

**VISTO** il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 9 novembre 2006 che ha subordinato il riconoscimento del titolo della richiedente al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di mesi venti pari a (49 CFU) o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: farmacologia, ostetricia e ginecologia, igiene, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, medicina legale e bioetica; scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, conoscenze in merito al codice deontologico approvato dalla FNCO nel marzo 2000.

**VISTA** la nota prot. n. DGRUPS/IV/1787P/I.5.i.J.3/2 in data 23 gennaio 2007, con la quale questo Ministero ha comunicato alla signora **RYCHLICKA Dorota** l'attribuzione della suddetta misura compensativa;

**VISTA** la nota datata 12 marzo 2007 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art.22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la prova attitudinale;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale in data 19 novembre 2010 con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale ;

**VISTO** il Decreto dirigenziale datato 21 ottobre 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art.22 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** l'esito della prova attitudinale, effettuata in data 24 ottobre 2011 ai sensi del già citato decreto legislativo n. 206 del 2007, a seguito della quale la signora **RYCHLICKA Dorota** è risultata **idonea**;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"polozna"** rilasciato in data 21 gennaio 1988 dalla Scuola Statale Paramedica Professionale di Rzeszów (Polonia) alla signora **RYCHLICKA Dorota,** nata a **Sanok** (Polonia) il **23 marzo 1966**, cittadina polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **ostetrica.**

Art. 2

La signora **RYCHLICKA Dorota** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **ostetrica** previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15838**

DECRETO 18 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ferrari Coralie, Geraldine, Martine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **FERRARI Coralie, Geraldine, Martine**, nata a Marsiglia (Francia) il giorno 14 giugno 1981, cittadina francese, chiede il riconoscimento del titolo denominato "Diplôme d'État d'Infirmier" rilasciato a Lione (Francia) il 26 novembre 2008 dal Prefetto della Regione Rhône-Alpes, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dal Prefetto della Regione Rhône-Alpes in data 10 ottobre 2011, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che il titolo in possesso della richiedente corrisponde al diploma francese di infermiere responsabile delle cure generali di cui all'art. 21 della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Francia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo denominato “Diplôme d’État d’Infirmier” rilasciato a Lione (Francia) in data 26 novembre 2008 dal Prefetto della Regione Rhône-Alpes alla signora **FERRARI Coralie, Geraldine, Martine**, nata a Marsiglia (Francia) il giorno 14 giugno 1981, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **FERRARI Coralie, Geraldine, Martine** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15839**

DECRETO 18 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mármol Carsí Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **MÁRMOL CARSÍ Ana Maria**, nata a Valencia (Spagna) il giorno 11 giugno 1982, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universitat de València" nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 27 settembre 2011, e relativa traduzione, che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di “Diplomada en Enfermería” conseguito in Spagna presso la “Universitat de València” nell’anno 2008 dalla signora **MÁRMOL CARSÍ Ana Maria**, nata a Valencia (Spagna) il giorno 11 giugno 1982, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MÁRMOL CARSÍ Ana Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15840**

DECRETO 21 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Moane Ghizela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **MOANE Ghizela**, nata a Burzuc (Romania) il 21 agosto 1964, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**, domeniul **Sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'**agosto del 2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 18 luglio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist**, domeniul **Sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'**agosto del 2010**, dalla signora **MOANE Ghizela**, nata a Burzuc (Romania) il 21 agosto 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MOANE Ghizela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15841**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Popescu Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. **POPESCU Cristian** nato a Craiova (Romania) il giorno 24 settembre 1979, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 03/10/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2011, dal sig. **POPESCU Cristian** nato a **Craiova (Romania)** il **24/09/1979**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **POPESCU Cristian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15842**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Adochitei Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **ADOCHITEI Claudia**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome di Sapariuc;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno 2008 dalla sig.ra **SAPARIUC Claudia,** nata a **Botosani** (Romania) il **09/05/1986**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra SAPARIUC Claudia coniugata ADOCHITEI** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15843**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dandu Dumitrina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **DANDU Dumitrina**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"calificat nivel 3, domeniul asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di **Piatra Neamt** nell'anno **2008,** al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"calificat nivel 3, domeniul asistent medical generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di **Piatra Neamt** nell'anno **2008** dalla sig.ra **DANDU Dumitrina,** nata a **Bicaz** (Romania) il **13/08/1986**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra DANDU Dumitrina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15844**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ioanid Andreea Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

**VISTO** l'articolo 16 del predetto Decreto, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

**VISTO**, in particolare, il comma 5 del citato articolo 16 che prevede che il comma 3 del medesimo articolo non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto;

**VISTO** il Capo II del suindicato Decreto, relativo al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, ed, in particolare, l'articolo 18, che disciplina l'ambito di applicazione di detto regime;

**VISTI**, altresì, gli articoli 22 e 23 del medesimo Decreto, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

**VISTA** l'istanza, in data 9.11.2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ioanid Andreea Daniela, nata a Iasi (Romania) il giorno 21.4.1973, cittadina rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doctor Medic Stomatolog in profilul medicina-specializarea stomatologie", conseguito nella sessione di settembre 1997 presso l'Università "Apollonia"- Facoltà di Stomatologia, a Iasi (Romania) e rilasciato in data 10.4.1998 dall'Università di Medicina e Farmacia "Gr.T.Popa" a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

**VISTO** il proprio decreto del 24.7.2009 con il quale è stata attribuita all'interessata una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi o, in alternativa, a scelta dell'interessata, in una prova attitudinale nelle seguenti materie: clinica odontostomatologica; endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale;

**VISTA** la lettera del 17.8.2009 con la quale, ai sensi del succitato art. 22, la Sig.ra Ioanid Andreea Daniela ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi;

**VISTO** che detto tirocinio è iniziato in data 1.3.2010 ed è stato effettuato presso la Azienda USL Roma D-U.O.C. odontoiatria di Ostia Lido (Roma) per un periodo complessivo di 18 mesi**;**

**PRESO ATTO** della nota del 7.9.2011 con la quale il Prof. Benedetto Condorelli, Direttore della suddetta struttura sanitaria, ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento da parte della Sig.ra Ioanid;

**PRESO ATTO** della valutazione favorevole espressa nella suddetta nota;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Doctor Medic Stomatolog in profilul medicina-specializarea stomatologie", conseguito nella sessione di settembre 1997 presso l'Università **"**Apollonia"- Facoltà di Stomatologia, a Iasi (Romania) e rilasciato in data 10.4.1998 dall'Università di Medicina e Farmacia "Gr.T.Popa" a Iasi (Romania) alla Sig.ra Ioanid Andreea Daniela, nata a Iasi (Romania) il giorno 21.4.1973, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La D.ssa Ioanid Andreea Daniela è pertanto autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri – Albo degli odontoiatri - territorialmente competente che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15845**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Uribe Heredia Celeste Vanessa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

**VISTO** l'articolo 16 del predetto Decreto, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

**VISTO,** in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

**VISTO** il Capo II del suindicato Decreto, relativo al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, ed, in particolare, l'articolo 18, che disciplina l'ambito di applicazione di detto regime;

**VISTI**, altresì, gli articoli 22 e 23 del medesimo Decreto, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

**VISTA** l'istanza, in data 15.4.2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Uribe Heredia Celeste Vanessa, cittadina spagnola, nata il 9.11.1977 a Ica (Perù), ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Cirujano Dentista", rilasciato il 10.10.2000 dall'"Universidad Nacional San Luis Gonzaga" di Ica (Perù) e già riconosciuto in Spagna conformemente all'art.2 comma 2 della Direttiva 2005/36/CE, al fine dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

**VISTO** il proprio decreto in data 8.2.2010 con il quale è stata attribuita all'interessata una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 6 mesi o, in alternativa, a scelta dell'interessata, in una prova attitudinale nelle seguenti materie: clinica odontostomatologica e medicina legale;

**VISTA** la lettera del 26.5.2010 con la quale, ai sensi del succitato art. 22, la Sig.ra Uribe Heredia Celeste Vanessa ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento della durata di 6 mesi;

**VISTO** che detto tirocinio è iniziato in data 1.2.2011 ed è stato effettuato presso la clinica odontoiatrica dell'Università degli studi dell'Aquila per un periodo complessivo di 6 mesi**;**

**PRESO ATTO** della nota del 29.9.2011 con la quale il Prof. Roberto Gatto, Presidente del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi dell'Aquila, ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento da parte della Sig.ra Uribe Heredia;

**PRESO ATTO** della valutazione favorevole espressa nella suddetta nota;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Cirujano Dentista", rilasciato il 10.10.2000 dall'"Universidad Nacional San Luis Gonzaga" di Ica (Perù) alla Sig.ra Uribe Heredia Celeste Vanessa, cittadina spagnola, nata il 9.11.1977 a Ica (Perù) e già riconosciuto in Spagna conformemente all'art.2 comma 2 della Direttiva 2005/36/CE, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La D.ssa Uribe Heredia Celeste Vanessa è pertanto autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri – Albo degli odontoiatri - territorialmente competente che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15846**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Piciu Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **PICIU Florentina**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedgogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’anno 2010 dalla sig.ra **PICIU Florentina,** nata a **Galati** (Romania) il **14/02/1980,** é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra PICIU Florentina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15847**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Patrascu Irina Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PATRASCU Irina Ionela** nata a Bolintin - Vale (Romania) il giorno 25 maggio 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 16/06/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni di Bucarest nell'anno 2010, dalla signora **PATRASCU Irina Ionela** nata a **Bolintin - Vale (Romania)** il **25/05/1988**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **PATRASCU Irina Ionela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15848**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Petrescu Adriana Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PETRESCU Adriana Ramona** nata a Bucarest (Romania) il giorno 11 dicembre 1981, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 25/03/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di “**asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’anno 2010, dalla signora **PETRESCU Adriana Ramona** nata a **Bucarest (Romania)** il **11/12/1981**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **PETRESCU Adriana Ramona** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15849**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Belu Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **POPESCU BELU Dorina** nata a Tirgu Carbunesti (Romania) il giorno 24 agosto 1970, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola postliceale Sanitaria "Omenia" di Targu - Jiu nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 15/09/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Omenia" di Targu - Jiu nell'anno 2011, dalla signora **POPESCU BELU Dorina** nata a **Tirgu Carbunesti (Romania)** il **24/08/1970**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **POPESCU BELU Dorina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15850**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Huluta Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **HULUTA Mariana**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il cognome di Antohe;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2006 dalla sig.ra **ANTOHE Mariana,** nata a **Comanesti** (Romania) il **16/09/1984**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra ANTOHE Mariana coniugata HULUTA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15851**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Alecu Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **ALECU Ionut** cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"asistent Medical Generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2008 dal sig. **ALECU Ionut,** nato a **Slobozia** (Romania) il **15/04/1986**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**Il sig. ALECU Ionut** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15852**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Fanea Munira Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **FANEA Munira Cristina** nata a Sibiu (Romania) chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist in domeniul sanatate** conseguito in Romania presso l'Università "Lucian Blaga" Facoltà di Medicina "Victor Papilian" di Sibiu in data settembre 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 24/03/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "*che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario.*";

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistenta Medicala Generala**" conseguito in Romania presso l'Università "Lucian Blaga" Facoltà di Medicina "Victor Papilian" di Sibiu in data settembre 2010, dalla signora **FANEA Munira Cristina** nata a **Sibiu** il **14/12/1988**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **FANEA Munira Cristina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15853**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Najla Mohammed Abdullah Mohammed Nasr, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza in data 28.1.2008, con la quale la Sig.ra Najla Mohammed Abdullah Mohammed Nasr, nata a Sana'a (Yemen) il 25.11.1975, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Tasrihu li muzawalati mihnati tibbi al-asnan lil-atibbai al-yemeniyyin" rilasciato in data 15.4.2001 dall'Ordine dei medici odontoiatri yemeniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

**TENUTO CONTO** che nella riunione del 7.10.2008 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 18 e 25 ottobre 2011, a seguito della quale la Sig.ra Najla Mohammed Abdullah Mohammed Nasr è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**DECRETA**

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato “Tasrihu li muzawalati mihnati tibbi al-asnan lil-atibbai al-yemeniyyin” rilasciato in data 15.4.2001 dall’Ordine dei medici odontoiatri yemeniti alla Sig.ra Najla Mohammed Abdullah Mohammed Nasr, nata a Sana’a (Yemen) il 25.11.1975, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Najla Mohammed Abdullah Mohammed Nasr è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15854**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bucaciuc Dana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

**VISTO** l'articolo 16 del predetto Decreto, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

**VISTO**, in particolare, il comma 5 del citato articolo 16 che prevede che il comma 3 del medesimo articolo non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto;

**VISTO** il Capo II del suindicato Decreto, relativo al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, ed, in particolare, l'articolo 18, che disciplina l'ambito di applicazione di detto regime;

**VISTI**, altresì, gli articoli 22 e 23 del medesimo Decreto, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

**VISTA** l'istanza, in data 19.3.2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Bucaciuc Dana, nata a Suceava (Romania) il giorno 14.4.1974, cittadina rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doctor Medic in profilul medicina-specializarea stomatologie", conseguito nella sessione di settembre 1999 presso l'Università "Apollonia"- Facoltà di Stomatologia, a Iasi (Romania) e rilasciato in data 28 ottobre 1999 dall'Università di Medicina e Farmacia "Gr.T.Popa" a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

**VISTO** il proprio decreto del 28.1.2009 con il quale è stata attribuita all'interessata una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi o, in alternativa, a scelta dell'interessata, in una prova attitudinale nelle seguenti materie: clinica odontostomatologica; endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale;

**VISTA** la lettera del 5.2.2009 con la quale, ai sensi del succitato art. 22, la Sig.ra Bucaciuc Dana ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi;

**VISTO** che detto tirocinio è iniziato in data 29.3.2010 ed è stato effettuato presso la Azienda USL Roma D-U.O.C. odontoiatria di Ostia Lido (Roma) per un periodo complessivo di 18 mesi**;**

**PRESO ATTO** della nota del 4.10.2011 con la quale il Prof. Benedetto Condorelli, Direttore della suddetta struttura sanitaria, ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento da parte della Sig.ra Bucaciuc;

**PRESO ATTO** della valutazione favorevole espressa nella suddetta nota;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Doctor Medic-in profilul medicina-specializarea stomatologie", conseguito nella sessione di settembre 1999 presso l'Università **"**Apollonia"-Facoltà di Stomatologia, a Iasi (Romania) e rilasciato in data 28 ottobre 1999 dall'Università di Medicina e Farmacia "Gr.T.Popa" a Iasi (Romania) alla Sig.ra Bucaciuc Dana, nata a Suceava (Romania) il giorno 14.4.1974, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La D.ssa Bucaciuc Dana è pertanto autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri – Albo degli odontoiatri - territorialmente competente che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15855**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Iliana Bednarova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 06/09/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Iliana Bednarova nata a Baghdad (Iraq) il giorno 26/03/1986, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MDDr.")" rilasciato in data 10/06/2009 con il n. LE*01597 dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MDDr.")" rilasciato dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca – in data 10/06/2009 con il n. LE*01597 alla Sig.ra Iliana Bednarova, nata a Baghdad (Iraq) il giorno 26/03/1986, di cittadinanza slovacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Iliana Bednarova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15856**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sandra Bednarova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 06/09/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Sandra Bednarova nata a Baghdad (Iraq) il giorno 26/03/1986, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MDDr.")" rilasciato in data 01/06/2009 con il n. LE*01596-V dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MDDr.")" rilasciato dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca – in data 01/06/2009 con il n. LE*01596-V alla Sig.ra Sandra Bednarova, nata a Baghdad (Iraq) il giorno 26/03/1986, di cittadinanza slovacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Sandra Bednarova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15857**

DECRETO 22 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Vita Zacesta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in ginecologia e ostetricia.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 28/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Vita Zacesta nata a Riga (Lettonia) il giorno 3/12/1972, di cittadinanza lettone, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Ārsta grādu" rilasciato in data 30/06/1997 dalla Latvijas Medicīnas Akadēmija - Lettonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 28/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Vita Zacesta ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Ginekologa dzemdību speciālista" rilasciato in data 28/08/2007 con il n. 1093 dalla Rīgas Stradiņa Universitāte - Lettonia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Ārsta grādu" rilasciato in data 30/06/1997 dalla Latvijas Medicīnas Akadēmija - Lettonia - alla Sig.ra Vita Zacesta, nata a Riga (Lettonia) il giorno 3/12/1972, di cittadinanza lettone, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Vita Zacesta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di "Ginekologa dzemdību speciālista" rilasciato dalla Rīgas Stradiņa Universitāte - Lettonia - in data 28/08/2007 con il n. 1093 alla Sig.ra Vita Zacesta, nata a Riga (Lettonia) il giorno 3/12/1972, di cittadinanza lettone, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 4

La Sig.ra Vita Zacesta, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15858**

DECRETO 23 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Steyer Alessandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza, in data 8 aprile 2009, con la quale la Sig.ra Steyer Alessandra, nata a Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasile) il 31 marzo 1981, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Tìtulo de Doctora en Medicina", rilasciato, in data 23 luglio 2006, dalla "Escuela Latinoamericana de Medicina", con sede nella Città dell'Avana (Cuba), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTO,** in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

**TENUTO CONTO** che nella riunione del 14 gennaio 2010 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 4 ottobre 2011 e in data 11 ottobre 2011, a seguito della quale la Sig.ra Steyer Alessandra è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Tìtulo de Doctora en Medicina", in possesso dell'interessata;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**DECRETA**

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Tìtulo de Doctora en Medicina", rilasciato, in data in data 23 luglio 2006, dalla "Escuela Latinoamericana de Medicina", con sede nella Città dell'Avana (Cuba), alla Sig.ra Steyer Alessandra, nata a Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasile) il 31 marzo 1981, cittadina brasiliana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Steyer Alessandra è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15859**

DECRETO 24 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Elena Gianina Enache, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 10/12/2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Elena Gianina Enache nata a Iasi (Romania) il giorno 27/05/1979, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie în domeniul Farmacie specializarea Farmacie" rilasciato in data 28/03/2006 con il n. 203 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iasi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

VISTO il proprio Decreto in data 09/07/2009 con il quale ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 09 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del "Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie în domeniul Farmacie specializarea Farmacie" rilasciato in data 28/03/2006 con il n. 203 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iasi - Romania – alla Sig.ra Elena Gianina Enache nata a Iasi (Romania) il giorno 27/05/1979, di cittadinanza romena, è stato subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale a scelta del richiedente;

VISTA l'ulteriore istanza, in data 14/10/2011, e la relativa documentazione ad essa corredata, avanzata dall'interessata;

VISTO in particolare il certificato in data 25/08/2011, prot. n. 18352 dell'Autorità competente rumena, che attesta che l'interessata ha svolto in Romania le attività di cui all'art. 45 della direttiva 2005/36/CE per tre anni consecutivi negli ultimi cinque che hanno preceduto il rilascio di detto attestato;

CONSIDERATO sulla base della predetta certificazione, che sussistono le condizioni previste dall'art. 23 comma 1 della direttiva 2005/36/CE relativo ai diritti acquisiti;

RITENUTE, pertanto, venute meno le condizioni a fondamento del richiamato proprio Decreto in data 09/07/2009;

CONSIDERATO che, alla luce della ulteriore documentazione esibita dall'istante, sussistono i requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in possesso dell'interessata;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

E' revocato il proprio decreto in data 09/07/2009 di cui in premessa con il quale, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 09 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie în domeniul Farmacie specializarea Farmacie" rilasciato in data 28/03/2006 con il n. 203 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iasi - Romania alla Sig.ra Elena Gianina Enache nata a Iasi (Romania) il giorno 27/05/1979, di cittadinanza romena, era stato subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale a scelta del richiedente;

Art. 2

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie în domeniul Farmacie specializarea Farmacie" rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iasi - Romania – in data 28/03/2006 con il n. 203 alla Sig.ra Elena Gianina Enache, nata a Iasi (Romania) il giorno 27/05/1979, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 3

La Sig.ra Elena Gianina Enache è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15860**

DECRETO 24 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Diana Lisà, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 21/10/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Diana Lisà nata a Humenné (Repubblica Slovacca) il giorno 08/05/1986, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MDDr.")" rilasciato in data 22/06/2011 con il n. 11498/2011 dalla Università "Pavol Jozef Šafârik" sede di Košice - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MDDr.")" rilasciato dalla Università "Pavol Jozef Šafârik" sede di Košice - Repubblica Slovacca – in data 22/06/2011 con il n. 11498/2011 alla Sig.ra Diana Lisà, nata a Humenné (Repubblica Slovacca) il giorno 08/05/1986, di cittadinanza slovacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Diana Lisà è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15861**

DECRETO 25 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Lavigna Miyendri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** l'art. 22 del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale;

**VISTA** la domanda con la quale la Sig.ra **LAVIGNA Miyendri,** cittadina italiana**,** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Tecnico Medio en Enfermeria"** conseguito a **Cuba,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

**VISTA** la nota prot. n.33557–P del 25 maggio 2009, con la quale è stato comunicato all'interessata che il riconoscimento di cui trattasi è stato subordinato al superamento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre pari a 450 ore;

**VISTA** la relazione del 16 novembre 2011, rilasciata dal Coordinatore dell' Attività Professionalizzante del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Medicina e Chirurgia di Cagliari, la quale attesta che la Sig.ra **LAVIGNA Miyendri** ha superato con esito positivo il tirocinio di adattamento;

**RITENUTO,** pertanto, di accogliere la domanda;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

**ART. 1**

1. Il titolo di "**Tecnico Medio en Enfermeria**" conseguito nell'anno 1996 presso l'Istituto Politecnico di Sanità "Manuel Piti Fajardo" di San Cristobal, Pinar del Rio (Cuba) dalla Sig.ra **LAVIGNA Miyendri,** nata a Guantanamo (Cuba) il giorno 28/06/1975**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

**ART. 2**

1. La Sig.ra **LAVIGNA Miyendri** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15862**

DECRETO 25 novembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Varuti Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Varuti Tatiana,** nata a Ciutesti (Romania) il 27 febbraio 1977, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala**" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova – Facoltà per Ostetriche ed Assistenza Infermieristica nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Varuti Tatiana** ha conseguito il predetto titolo con il cognome **Arapu;**

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 10 ottobre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala**" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova – Facoltà per Ostetriche ed Assistenza Infermieristica nell'anno 2009 dalla signora **Arapu Tatiana,** oggi **Varuti** nata a Ciutesti (Romania) il 27 febbraio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Varuti Tatiana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 novembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A15863**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-252) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 1 1 1 2 1 4 *

**€ 5,00**